

COMUNE DI MAGENTA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 41 del 30/09/2005

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I **NORME GENERALI**

Art. 1 - Comunità locale e Comune

1. La Comunità locale di Magenta è autonoma: il Comune la rappresenta, ne interpreta le esigenze e le aspirazioni, ne valorizza le iniziative di crescita sociale economica e culturale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ente pubblico territoriale, dotato di autonomia e rappresentatività generale nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Comune è titolare secondo il principio della sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territoriale e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Il Comune, nell'esercizio della propria funzione di governo, attua il principio della sussidiarietà in base al quale valorizza e sostiene l'iniziativa dei cittadini e delle Associazioni di Volontariato, o addirittura delega loro tutte quelle attività che non sono previste dalla legge come d'esclusiva competenza dell'Ente e che siano d'interesse generale o che siano rivolte alla tutela pubblica di diritti universalmente riconosciuti.

Art. 2 - Finalità del Comune

1. Il Comune riconosce e tutela la dignità e la vita di ogni persona e garantisce il pieno sviluppo sia dell'individuo che della formazione sociale in cui questi si trovi ad essere inserito. Promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimere alla persona concreta solidarietà, indipendentemente dalla sua razza od età, dalle sue condizioni fisiche o psichiche, economiche o sociali.
2. Il Comune finalizza la propria attività di realizzazione del bene comune, opera per il soddisfacimento degli interessi collettivi e crea nel contempo le condizioni per rendere effettivi i diritti individuali e le pari opportunità.

3. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, giustizia, indicati dalla Costituzione, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto ne limitano l'attuazione.
4. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini alle formazioni sociali; sostiene il libero svolgimento della vita sociale negli Enti, nelle istituzioni nelle realtà associative in genere, e ne favorisce lo sviluppo.
5. Il Comune riconosce i quartieri e le frazioni quali realtà dotate di proprie peculiarità sociali, storiche e culturali; favorisce la loro naturale capacità di aggregazione e promuove la loro partecipazione all'attività sociale e istituzionale.
6. Il Comune impronta la sua azione al principio di aperta collaborazione mediante le forme ed i procedimenti più adeguati ad assicurare sinergie tra i Comuni dell'area territorialmente contigua.

Art. 3 - Territorio e sede

1. Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei propri confini geografici.
2. Il territorio del Comune di Magenta comprende Magenta Capoluogo, in cui ha sede il Palazzo Municipale, le frazioni di Ponte Nuovo e di Ponte Vecchio, nuclei distaccati storicamente legati al nucleo centrale.
3. Il territorio comunale, sito ad un'altezza di 137 m. s.l.d.m. si estende su una superficie di 21,79 kmq.
4. Il Comune di Magenta cura lo sviluppo territoriale ed ambientale attraverso una programmazione urbanistica autonoma, informata alle reali e concrete esigenze della Comunità locale, coordinandola con i principi direttivi della pianificazione territoriale sovracomunale.
5. La gestione del territorio comunale, collocato all'interno del Parco del Ticino, risorsa vitale insostituibile per le persone che lo abitano, dovrà avere come criterio prioritario la difesa e la valorizzazione ambientale.
Ogni intervento che porti ad un consumo percentualmente rilevante del territorio, da determinarsi a livello regolamentare, dovrà essere adeguatamente motivato da necessità sociali comprovate e potrà essere autorizzato solo dopo adeguato studio dell'impatto ambientale.
6. La corretta gestione del territorio presuppone idonee misure di vigilanza e controllo sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale.

Art. 4 - Gemellaggi e Collaborazioni con Comunità Straniere

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali, si adopera per la solidarietà e la collaborazione internazionale e promuove i contatti e gli scambi culturali e commerciali con altre comunità locali anche attraverso il gemellaggio.

Art. 5 - Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune di Magenta ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del capo del Governo – Primo Ministro di Stato – n. 11802 del 28-5-1933. La descrizione dello stemma è la seguente: "controfasciato d'oro e di nero di 12 pezzi, al capo d'oro carico di un'aquila di nero. Ornamenti esteriori da Comune".
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del proprio gonfalone, concesso dal Presidente della Repubblica con decreto in data 7- 4 -1959. La descrizione del gonfalone è la seguente: " drappo di colore giallo, ornato agli angoli di ricami d'oro e di nero, caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro: CITTA' DI MAGENTA. Il drappo sarà bordato ai lati da due file di rettangoli d'oro e di nero, alternati. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati.
L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo con bullette dorate poste a spirale. . Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro".
3. Il Comune di Magenta si fregia del titolo di Città concesso con decreto del Capo provvisorio dello Stato, in data 25.5.1947.

CAPO II LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 6 - I Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto dello Statuto e dei principi inderogabili fissati dalla legge, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, la loro abrogazione o modifica, sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 7- Norme Generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Ruolo e Competenze generali del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo istituzionale che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.
2. Esso è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
3. Il Consiglio, quale interprete degli interessi generali della comunità, formula gli indirizzi per l'azione politico-amministrativa degli altri organi di governo dell'ente ed esercita il controllo sul rispetto degli indirizzi medesimi; in particolare partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9- Funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali avvalendosi anche della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione.

Art. 10 - Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali di indirizzo politico-amministrativo del Comune previsti dalla legge.
2. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di consorzi, società, ed ogni altro soggetto a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune e su ogni altra partecipazione societaria viene esercitato dal Consiglio Comunale secondo modalità specificate nel Regolamento consiliare.

Art. 11 - Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale definisce con apposito provvedimento gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo o collegio debba far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, il Difensore Civico Regionale provvede ai sensi della normativa vigente.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge e dallo Statuto; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirgli l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, dal Segretario Generale ovvero dai dirigenti del Comune, secondo le rispettive competenze, nonché dagli enti e dalle aziende, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, rispettando il segreto nei casi previsti dalla legge secondo le modalità definite del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 - e) ottenere da parte del Presidente del Consiglio Comunale informazioni sulle questioni sottoposte all'organo consiliare anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono indirizzate al Presidente del Consiglio che le trasmette al Sindaco e devono essere redatte in forma scritta e presentate al Protocollo Generale o direttamente nelle mani del Segretario Generale.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono entro i successivi trenta giorni all'interrogazione o all'istanza presentata dal Consigliere secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Decadenza

1. I consiglieri comunali che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale fine, il Presidente del Consiglio, previo accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato provvedendo eventualmente alla contestuale surroga del Consigliere decaduto.
2. Le cause giustificative sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14 - Norme di comportamento

1. Il comportamento del Sindaco, degli Assessori, e di ogni Consigliere Comunale deve attenersi al massimo rispetto ed educazione quando prende la parola o quando si rivolge ad un collega. Non devono essere tollerate espressioni ingiuriose o irrispettose verso organi istituzionali democraticamente eletti e rappresentanti della città. Il rispetto della legge passa prima per il rispetto della persona, il contegno del consigliere deve essere di esempio per ogni singolo cittadino.
2. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento in questione.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art 15 - Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale detta le norme generali di funzionamento dell'organo nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità

delle sedute di prima e seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso per le sedute di prima convocazione debba esserci la presenza di almeno la maggioranza dei componenti l'organo consiliare e per la seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo non festivo, la presenza di almeno un terzo dei componenti l'Organo Consiliare. Il regolamento indica inoltre le modalità con cui il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad assicurare una adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale è convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio Comunale è convocato quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Statuto e dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete. Alle sedute segrete possono partecipare anche gli Assessori e il Direttore Generale.
8. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, coadiuvato eventualmente dal funzionario preposto alla redazione del verbale.
9. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 16 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, che siano divenuti consiglieri. Qualora il Consigliere

anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.

Art. 17 - Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, effettuati gli adempimenti previsti dalla legge, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.
2. E' proclamato eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione ed è proclamato eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede, con le medesime modalità, all'elezione del Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero dei voti.
5. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
6. Il Presidente si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di idoneo ufficio individuato dall'Amministrazione.
7. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente provvede ad esercitare le relative funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente che avverrà entro 20 giorni dall'insorgere dei casi previsti dal presente comma.

Art. 18 - Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale, predispone l'ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
 - b) ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate dal Sindaco e dalla Giunta e di convocare il Consiglio secondo le forme e le modalità indicate negli articoli precedenti, previa acquisizione dei pareri di legge e di quelli previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - c) è tenuto a riunire il Consiglio nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, inserendo le questioni richieste;

- d) non può presiedere le adunanze del Consiglio convocate per l'esame dei fatti riguardanti la sua persona;

- e) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari.

Art. 19 - Revoca del Presidente e del Vicepresidente

1. Un terzo dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio per violazione della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

2. La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Presidente o al Vicepresidente, a seconda che riguardi rispettivamente il Vicepresidente o il Presidente, nonché al Consigliere Anziano. Il Presidente o il Vicepresidente, a seconda che la richiesta riguardi rispettivamente la revoca del Vicepresidente o del Presidente, sono tenuti a convocare il Consiglio entro 10 giorni. Qualora sia simultaneamente richiesta la revoca del Presidente e del Vicepresidente la convocazione della seduta è disposta nel termine sopra indicato dal Consigliere Anziano.

3. La seduta per la proposta di revoca non può essere presieduta dal consigliere interessato.

4. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 20 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data in cui si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 21 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi. Il numero minimo dei consiglieri necessari per la costituzione di un gruppo è stabilito dal regolamento. Nella conferenza dei capigruppo, in caso di votazione, ogni componente avrà un peso proporzionato alla rappresentanza in Consiglio Comunale del proprio gruppo politico.

2. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni Consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

Art. 22 - Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie

1. Il Consiglio Comunale istituisce con apposita deliberazione, con criterio proporzionale ai Gruppi presenti, Commissioni Consiliari permanenti e/o straordinarie per fini consultivi, istruttori e di studio.
2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.
3. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale che dovrà prevedere la facoltà di delega tra i consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo Consiliare, l'indicazione di come le Commissioni debbano rendere pubblici i loro lavori ed i casi in cui non debba darsi alcuna pubblicità.
4. Ogni Gruppo presente in Consiglio ha diritto d'essere rappresentato in ciascuna Commissione.

Art. 23 - Garanzia delle opposizioni e controllo consiliare

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, di garanzia e di indagine sull'attività dell'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di Assessori non superiore a sette.
2. Gli assessori, e tra loro il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco, successivamente alla nomina, dà comunicazione dei componenti della Giunta al Consiglio nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o impedimento o sospensione del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum per la validità delle sedute del Consiglio stesso.
6. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 25 - Decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario prefettizio.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 26 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale ne riferisce immediatamente al Prefetto.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi della normativa vigente.

Art. 27 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni volontarie dei singoli assessori vanno presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati, sospesi o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 28 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 29 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data di riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano le funzioni di indirizzo sul funzionamento dei servizi nell'ambito delle aree e dei settori di attività. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con apposito decreto del Sindaco.
4. Il Sindaco, con apposita delega, può attribuire ai singoli Assessori determinate sue competenze.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità.

Art. 30 - Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale, di norma, non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale per la redazione del verbale e il Direttore Generale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Presidenti o tutti i componenti degli organi di controllo ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi la presiede e dal Segretario Generale.
6. Le comunicazioni previste dall'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 si intendono formalmente eseguite mediante l'invio dell'elenco delle deliberazioni adottate ai Capigruppo ed il deposito di copie delle stesse presso l'Ufficio di Segreteria, al quale i Capigruppo possono rivolgersi per ottenere le eventuali copie, secondo le modalità stabilite nel Regolamento consiliare.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 31 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

Art. 32 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, salvo quanto attiene alla competenza dei dirigenti, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consiglieri e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, entro i termini previsti dalla legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, eventualmente il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi e le altre tipologie direzionali previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Il Sindaco risolve, avvalendosi del direttore generale, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidate al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze.
7. Il Sindaco promuove iniziative e impartisce direttive atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune o a cui il Comune partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli obiettivi espressi dalla Giunta.
8. Il Sindaco promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune, nonché delle Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune.
9. Il Sindaco rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per tale incombenza un proprio delegato.

10. Il Sindaco assume l'iniziativa, conclude e sottoscrive accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute.
11. Il Sindaco promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale.
12. Il Sindaco, rappresenta l'Ente di fronte agli organi giurisdizionali, e previa autorizzazione della Giunta, ricorre e resiste in giudizio nell'interesse del Comune, salvo che la legge non preveda l'esclusiva competenza in capo ai dirigenti.

Art. 33 - Il ViceSindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento, sospensione, rimozione o decesso in tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, esercita tutte le funzioni l'Assessore più anziano in ordine di età.

Art. 34 - Funzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;
 - b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

TITOLO III **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI** **E DEL PERSONALE**

CAPO I **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Art. 35 - Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione è improntata al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

CAPO II **UFFICI E PERSONALE**

Art. 36 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.
2. I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale dello stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati e svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Dall'altra parte il Comune è tenuto

alla valorizzazione dei propri dipendenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori; il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale. Il personale dipendente inadempiente, verrà sottoposto a consiglio di disciplina come da apposito regolamento.

Art. 37 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive che a tal riguardo gli impartirà il Sindaco.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire le relative funzioni al segretario comunale, per l'intero periodo del mandato amministrativo. In questo caso, si applicano al segretario comunale tutte le statuizioni previste nel presente articolo.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione della figura del Vice Direttore Generale stabilendo i criteri e le modalità per la nomina.
6. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed esercitando le funzioni previste nel regolamento di organizzazione.

Art. 38 – Dirigenza comunale

1. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale sono disciplinati dalla legge. La qualifica di dirigente è unica. I dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per l'incarico attribuito.
2. Spetta al Sindaco, sentiti il Direttore Generale, se nominato, e gli assessori competenti, l'attribuzione delle responsabilità di direzione nelle forme e nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, definisce:
 - a) le attribuzioni dirigenziali;
 - b) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
 - c) la previsione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

- d) il conferimento in presenza di motivate esigenze di organizzazione della struttura operativa della titolarità di Uffici e Servizi anche a funzionari di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

Art. 39 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dalla legge e definite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 40 – Il Vicesegretario Comunale

1. Il Comune è dotato di un Vicesegretario, dirigente comunale cui spetta, oltre alla responsabilità di direzione affidatagli, la sostituzione del segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo quanto disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
La figura di Vice Segretario e Vice Direttore Generale possono coincidere nella stessa persona.

TITOLO IV **SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Art. 41 – Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici locali indicate dalle normative vigenti in materia.

TITOLO V

FORME DI COLLABORAZIONE

TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 42 – Lo Stato e altri Enti territoriali

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
2. Il Comune esercita le funzioni allo stesso delegate dalla Regione e dagli Enti Territoriali competenti, che assicurano la copertura degli oneri conseguenti, concorre e collabora con tali Enti alla programmazione economica, territoriale ed ambientale del relativo territorio.

Art. 43 - Collaborazione tra enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con tutti gli enti pubblici che operano sul territorio, ed in particolare con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

Art 43/bis-Rapporti tra Enti nello spirito comunitario europeo ed internazionale.

1. Il Comune contribuisce alla costruzione di un vivo spirito europeo nell'ambito delle proprie funzioni conformemente ai principi espressi dalla Carta Europea dell'Autonomia locale. In collaborazione con le rappresentanze della Comunità Europea in Italia e con le associazioni europeistiche, il Comune favorisce particolarmente le iniziative imprenditoriali e giovanili, promuove forme di cooperazione che possono aumentare le coscienze europee e gli interscambi economici utili ai fini dello sviluppo della propria comunità. Per favorire, altresì, un concreto spirito di pace il Comune pone in essere ogni iniziative volta a sviluppare i rapporti di solidarietà e collaborazione fra tutti i popoli ed i paesi d'Europa ed extraeuropei e a quelli che si affacciano nel bacino mediterraneo, incrementando anche la politica dei gemellaggi. Sviluppa azioni e mantiene particolari relazioni con le Città ove siano presenti comunità di cittadini emigrati Magentini.

Art. 44 - Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, previste dalle leggi vigenti, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 45 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove accordi di programma, con le modalità, le procedure ed i contenuti previsti dalle normative vigenti.

TITOLO VI **GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E** **CONTABILITA'**

CAPO I **LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Art. 46 - La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili. L'atto con la quale essa viene definita e rappresentata è il bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, nonché di ogni altro allegato

previsto per legge. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed ha carattere autorizzatorio.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 47 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite allo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 48 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento degli investimenti del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento degli investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento degli investimenti che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 49 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso

di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 50 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, per schede segrete e con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalle norme vigenti.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili, nelle ipotesi previste dalla legge.
3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione con apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto del Bilancio nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. I revisori dei conti possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale, ad assistere alle sedute della Giunta Comunale, in relazione a singoli oggetti in trattazione.

Art. 51 - Il rendiconto di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LIBERE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52 - Valorizzazione, promozione e sostegno

1. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le libere forme associative e di cooperazione e promuove gli organismi di partecipazione alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto. Interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgono la propria attività consistente in iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo sportivo e ambientale, nonché a favore di enti, cooperative ed organismi che svolgano attività produttive di interesse locale, con i criteri di individuazione, le modalità ed i tempi di erogazione previsti da apposito regolamento.
2. Oltre agli interventi di carattere economico, il Comune incentiva la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale delle libere associazioni e degli organismi di partecipazione.
3. Il Comune interviene presso la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Parco del Ticino, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera, e gli altri enti, organismi o consorzi, divulgando le possibilità e modalità di accesso a contributi, benefici, sussidi, vantaggi e ogni altra opportunità esistenti al di fuori dell'ambito del Comune di Magenta.

Art. 53 - Registro delle Associazioni

1. Al fine di garantire la libertà dei soggetti di cui all'art. 52 nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un apposito registro con le modalità stabilite con apposito regolamento.
2. I soggetti di cui all'art. 52 che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco, con il solo onere di non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.

3. I soggetti di cui sopra potranno richiedere di utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma 2 a condizioni agevolate sulla base di criteri all'uopo stabiliti dal citato regolamento; il Comune a sua volta può richiedere ai soggetti di cui sopra l'utilizzo di servizi, strutture, studi e dati, concordandone, se del caso, il compenso.
4. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune può avvalersi, previo accordo, delle associazioni, degli enti e degli organismi che riconosce come risorse aventi funzione propositiva e consultiva.

CAPO II

I REFERENDUM E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 54 - Principi Generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale ed i suoi organi di governo.

Art. 55 - Richiesta di indizione

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco allorché ne faccia richiesta almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta o nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59 (comma 4°), del presente statuto, la richiesta di referendum deve essere presentata prima della conclusione del provvedimento coinvolto dalla consultazione.

Art. 56 - Limiti in ordine all'ammissibilità

1. La deliberazione del consiglio che determina l'effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2. Non è ammesso referendum relativo a:
 - a) lo Statuto;
 - b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - c) i piani territoriali ed urbanistici generali e attuativi, i programmi per la loro attuazione e relative variazioni;

- d) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
- f) alla tutela dei diritti delle minoranze.

Art. 57 - Incompatibilità con altre operazioni di voto

1. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Su un medesimo argomento già sottoposto alla procedura referendaria non può indirsi un altro referendum per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'indizione del precedente.

Art. 58 - Regolamento

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo ad inutili aggravii di procedura.
2. Fermi restando i principi di personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1 in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.
3. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 59 – La consultazione dei cittadini

1. E' ammessa la consultazione dei cittadini del Comune, su specifici argomenti attinenti materie di esclusiva competenza locale, anche mediante questionari e sondaggi.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Le consultazioni non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
4. Le modalità ed i limiti della consultazione dei cittadini del Comune sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VIII **DIFENSORE CIVICO**

Art. 60 - Istituzione del Difensore Civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio del Difensore Civico: ad esso deve essere garantita l'indipendenza e l'autonomia funzionale sia riguardo agli organi elettivi dell'Amministrazione che a quelli burocratici.
2. Il Difensore Civico non è un organo politico, né ha poteri di intervento nei procedimenti amministrativi interviene su istanza dei privati o ex ufficio per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi di cui l'Amministrazione sia imputabile nei confronti dei cittadini. Egli esercita le sue funzioni nei confronti dei cittadini per il miglioramento dei rapporti fra questi ultimi e l'Amministrazione Comunale.
3. Il Difensore Civico interviene d'ufficio oppure su richiesta di chi vi ha interesse.
4. Il Difensore Civico:
 - a) Può richiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
 - b) Può convocare direttamente i Dirigenti cui spetta la responsabilità della pratica in esame;
 - c) Deve presentare al Consiglio Comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza, ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;
 - d) Deve dare notizia all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco di tutti i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio;
 - e) Assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuitagli dalla legge.
 - f) Non possono rivolgersi al Difensore Civico i dipendenti comunali e chi ha istaurato un procedimento amministrativo, civile e penale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 61 - Elezioni

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale entro e non oltre sessanta giorni dalle elezioni del Sindaco tenendo conto di indicazioni formulate dalle Associazioni di cui all'art. 53 del presente Statuto.
2. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di tre quinti dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Salvi i casi di dimissioni, morte o sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non abbia assunto le funzioni quello eletto dal consiglio successivo. Egli non è immediatamente rieleggibile.

Art. 62 - Condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico amministrativa.
2. Sono causa di ineleggibilità:
 - a) La qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune di tipo economico e produttivo;
 - b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardano gli interessi dell'Amministrazione Comunale;
3. Sono cause di incompatibilità:
 - a) La qualità di consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato e senatore;
 - b) La qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;
4. Il Difensore Civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve procedere alle opzioni del caso entro il termine di trenta giorni.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

Art. 63 - Dotazione ed organizzazione dell'ufficio

1. Sono poste a disposizione del Difensore Civico, mediante apposito regolamento le risorse, il personale ed gli uffici necessari che dovranno essere utilizzati in coordinamento con gli altri servizi comunali preposti alla tutela del cittadino.
2. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del Comune.

TITOLO IX

L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

Art. 64 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.
2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è attuato secondo la disciplina prevista dalla legge e dall'apposito Regolamento.
3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

TITOLO X

EFFICACIA, INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 65 - Efficacia dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto prevalgono, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, ed in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di regolamento od atto amministrativo generale dell'Ente.
2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
2. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.